



## Mediazione

### Informazioni nazionali relative alla direttiva 2008/52/CE

#### Informazioni generali

La [direttiva 2008/52/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale mira a facilitare l'accesso alla risoluzione alternativa delle controversie e a promuoverne la composizione amichevole incoraggiando il ricorso alla mediazione e garantendo un'equilibrata relazione tra mediazione e procedimento giudiziario.

Le autorità competenti ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva sono quelle competenti a ricevere le richieste per rendere esecutivo il contenuto di un accordo scritto risultante da una mediazione.

La direttiva si applica tra gli Stati membri dell'Unione europea ad eccezione della Danimarca.

Il portale europeo della giustizia elettronica contiene informazioni sull'applicazione della direttiva.

**Per maggiori informazioni cliccare sulla bandiera del paese desiderato.**

#### Link collegato

[SITO ARCHIVIATO](#) - Atlante giudiziario europeo in materia civile

**Questa pagina è a cura della Commissione europea. Le informazioni contenute in questa pagina non riflettono necessariamente il parere ufficiale della Commissione europea. La Commissione declina ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Si rinvia all'avviso legale per quanto riguarda le norme sul copyright per le pagine europee.**

Ultimo aggiornamento: 19/02/2019

### Mediazione - Belgio

#### [Articolo 10 - Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità competenti](#)

Articolo 10 - Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità competenti

Gli "*organi giurisdizionali competenti*" a rendere esecutivo un accordo di mediazione sono i seguenti: il giudice di pace, il giudice di polizia, il Tribunale di prima istanza, il Tribunale di commercio, il Tribunale del lavoro, la Corte d'appello, la Corte del lavoro e il Presidente del tribunale nei casi di provvedimenti d'urgenza.

L'"*altra autorità*" competente a rendere esecutivo un accordo di mediazione è il notaio, in base all'articolo 19, comma 1, della Legge sul notariato del 16 marzo 1803.

**La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.**

Ultimo aggiornamento: 28/07/2017

### Mediazione - Bulgaria

[Articolo 10 - Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità competenti](#)

Articolo 10 - Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità competenti

Le autorità competenti a ricevere istanze ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2 della direttiva sono le corti distrettuali.

Ai sensi dell'articolo 18, primo comma, della legge sulla mediazione intitolata "Eseguibilità della transazione", una transazione in una controversia giuridica, raggiunta attraverso una mediazione, è esecutiva come una transazione giudiziaria ed è soggetta all'approvazione delle corti distrettuali.

Ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, l'organo giurisdizionale competente approva la transazione dopo che è stata confermata dalle parti, purché non sia contraria alla legge o all'ordine pubblico e al buon costume.

---

**La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.**

Ultimo aggiornamento: 04/01/2019

### Mediazione - Repubblica ceca

[Articolo 10 - Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità competenti](#)

Articolo 10 - Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità competenti

Nella Repubblica ceca le autorità competenti per le domande di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva sono i seguenti:

- tutti i tribunali distrettuali per le cause in cui, in conformità del diritto processuale nazionale, tali tribunali sono competenti *ratione materiae*;
  - tutti i tribunali regionali per le cause in cui, in conformità del diritto processuale nazionale, tali tribunali sono competenti *ratione materiae*;
  - tutti i notai.
- 

**La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.**

Ultimo aggiornamento: 30/07/2019

### Mediazione - Germania

[Articolo 10 - Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità competenti](#)

Articolo 10 - Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità competenti

La competenza in materia di ricezione delle domande per una dichiarazione di esecutività dipende dalla natura dell'accordo di mediazione. L'esecutività degli accordi di mediazione è regolata dalle norme generali.

Ciò significa che in Germania gli accordi di mediazione possono essere eseguiti soltanto in qualità di transazioni giudiziarie oppure in quanto omologati giudizialmente (ai sensi dell'articolo 794, primo comma, punto 1, del Codice di procedura civile (ZPO); dell'articolo 86, primo comma, punto 2 e dell'articolo 156, secondo comma, della legge che regola i procedimenti di diritto di famiglia e della volontaria giurisdizione (FamFG); dell'articolo 86, primo comma, punto 3 e dell'articolo 36 del FamFG, in base agli atti notarili esecutivi di cui all'articolo 794, primo comma, punto 5, e dell'articolo 797 del Codice di procedura civile (ZPO); dell'articolo 86, primo comma, punto 3, del FamFG; dell'articolo 794, primo comma, punto 5, del codice di procedura civile (ZPO) o

dei titoli esecutivi dello "Jugendamt" (assistenza sociale ai minori ) in materia di alimenti; dell'articolo 59, primo comma, prima frase, punti 3 e 4, e dell'articolo 60 del codice sociale, libro VIII, "Assistenza ai minori: bambini e adolescenti" (SGB VIII), o delle transazioni stragiudiziali dichiarate esecutive, di cui all'articolo 794, primo comma, punto 4b, degli articoli 796a e 796b del Codice di procedura civile (ZPO) o delle transazioni esecutive emesse da organi di arbitrato riconosciuti, di cui all'articolo 794, primo comma, punto 1, dell'articolo 797a del Codice di procedura civile (ZPO)). Sono competenti i giudici o i notai in base alle norme generali e/o il tribunale circondariale della sede dell'organo preposto all'arbitrato.

Qualora l'accordo di mediazione non rispetti i relativi requisiti formali, e di conseguenza non sia eseguibile, l'esecutività dell'accordo dev'essere contestata dinanzi al giudice competente in conformità delle regole generali, in base alle quali il titolo potrà essere successivamente eseguito.

---

**La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.**

Ultimo aggiornamento: 04/10/2016

## Mediazione - Estonia

La direttiva sulla mediazione 2008/52/CE è stata recepita nel diritto estone con la [Legge sulla conciliazione](#).

### Articolo 10 - Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità competenti

Articolo 10 - Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità competenti

Una richiesta di rendere eseguibile l'accordo scritto derivante dalla mediazione deve essere trasmessa alla corte distrettuale nella cui giurisdizione ha avuto luogo la mediazione. In taluni casi l'accordo risultante dalla mediazione può essere autenticato da un notaio e a tal punto esso diventa eseguibile. Potete trovare informazioni sui notai cliccando sul link '[Trovare un notaio](#)'.

Qualora la controversia esistente tra le parti coinvolga i figli, le parti possono fare richiesta di mediazione alle autorità locali che successivamente indirizzeranno le parti ai servizi di mediazione familiare finanziati dalle autorità locali, a condizione che esista effettivamente l'esigenza di detti servizi. [http://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/eesmargid\\_ja\\_tegevused/Sotsiaalhoolekanne/Muud\\_toetused\\_ja\\_teenused/sotsiaalministeerium\\_perelepitusteenus.pdf](http://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/eesmargid_ja_tegevused/Sotsiaalhoolekanne/Muud_toetused_ja_teenused/sotsiaalministeerium_perelepitusteenus.pdf)

Ai sensi del *Conciliation Act*, la mediazione non è gratuita; le spese per la mediazione sono soggette all'accordo concluso tra il mediatore e le parti coinvolte. Secondo i dati disponibili sul sito web dell'associazione dei mediatori nel 2013 il costo della mediazione familiare era di 60 EUR a udienza. Il costo della mediazione è diviso equamente tra le parti.

---

**La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.**

Ultimo aggiornamento: 22/05/2019

## Mediazione - Irlanda

### Articolo 10 - Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità competenti

Articolo 10 - Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità competenti

1. Quando un tribunale adito di una causa invita le parti a ricorrere alla mediazione e tale procedimento porta a un accordo, detto tribunale è competente a ricevere la domanda di esecutività dell'accordo.
  2. In tutti gli altri casi, il Presidente della High Court è l'autorità competente a ricevere le istanze di esecutività.
-

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ultimo aggiornamento: 09/04/2018

## Mediazione - Grecia

### Legislazione Nazionale

---

#### [Articolo 10 - Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità competenti](#)

Articolo 10 - Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità competenti

L'autorità competente a ricevere le domande ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva è il **Segretariato del giudice unico di primo grado** della regione in cui si è svolta la mediazione.

---

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ultimo aggiornamento: 19/10/2015

## Mediazione - Spagna

#### [Articolo 10 - Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità competenti](#)

Articolo 10 - Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità competenti

Il tribunale competente in Spagna è il tribunale che omologò l'accordo in caso di esecuzione di accordi derivanti da una mediazione iniziata in corso di processo e i giudici di prima istanza (*Juzgados de Primera Instancia*) del luogo in cui si sarebbe firmato l'accordo di mediazione se si tratta di accordi formalizzati successivamente a un procedimento di mediazione.

---

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.


Ultimo aggiornamento: 12/03/2019

## Mediazione - Francia

#### [Articolo 10 - Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità competenti](#)

Articolo 10 - Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità competenti

Le giurisdizioni competenti per dichiarare esecutivi gli accordi risultati dalla mediazione sono quelle aventi competenza per materia della controversia.

I  notai possono, in quanto mediatori, dichiarare esecutivi accordi risultanti dalla mediazione una volta che essi hanno ricevuto il relativo atto notarile e vi hanno apposta la formula esecutiva.

---

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state

ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ultimo aggiornamento: 03/04/2018

## Mediazione - Croazia

### Articolo 10 - Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità competenti

Articolo 10 - Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità competenti

In Croazia le autorità competenti a ricevere le richieste ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2 sono:

– nelle cause relative a materie comprese nella competenza dei tribunali di commercio:

#### Trgovački sud u Zagrebu

Petrinjska 8

10000 Zagreb

tel: + 385 1 4897 222

fax: +385 1 4920 871

e-mail: [ured.predsjednika@tszg.pravosudje.hr](mailto:ured.predsjednika@tszg.pravosudje.hr);

<http://sudovi.pravosudje.hr/tszg/>

– nelle altre cause:

#### Županijski sud u Zagrebu

Trg Nikole Šubića Zrinskog 5

10000 Zagreb,

tel: +385 1 4801 111

fax: +385 1 4920 260

e.mail: [zszg.pisarnica@zszg.pravosudje.hr](mailto:zszg.pisarnica@zszg.pravosudje.hr)

---

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ultimo aggiornamento: 23/05/2019

## Mediazione - Italia

### Legislazione Nazionale

### Articolo 10 - Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità competenti

Articolo 10 - Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità competenti

Con riferimento specifico alla informazione di cui al art.6, comma terzo, della direttiva comunitaria, si precisa che ai sensi dell'art. 12, comma primo, del [d.lgs. 28/2010](#), nelle controversie transfrontaliere di cui all'art.2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio, il verbale è omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione.

---

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ultimo aggiornamento: 08/05/2019

## Mediazione - Cipro

### [Articolo 10 - Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità competenti](#)

Articolo 10 - Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità competenti

La repubblica di Cipro ha designato i Tribunali regionali (District Courts) come organi competenti per ricevere una domanda conformemente ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 6.

---

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ultimo aggiornamento: 18/04/2019

## Mediazione - Lettonia

### [Articolo 10 - Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità competenti](#)

Articolo 10 - Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità competenti

Ai fini dell'applicazione di questo articolo, le autorità lettoni comunicano che nella Repubblica di Lettonia le domande di riconoscimento del carattere esecutivo di un accordo scritto (risultato di una mediazione) vengono presentate dinanzi al *rajona (pilsētas) tiesa* (tribunale circondariale). Inoltre, tale riconoscimento può aver luogo in Lettonia soltanto nell'ambito dell'applicazione del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale oppure nell'ambito del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale relativamente ai procedimenti avviati prima del 10 gennaio 2015.

---

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ultimo aggiornamento: 06/02/2019

## Mediazione - Lituania

### [Articolo 10 - Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità competenti](#)

Articolo 10 - Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità competenti

Conformemente all'articolo 6, comma 3, della legge della Repubblica di Lituania relativa alla mediazione conciliativa nelle controversie di natura civile del 15 luglio 2008, quando una controversia risolta attraverso mediazione conciliativa non è pendente anche davanti a un organo giurisdizionale, le parti possono presentare congiuntamente all'organo giurisdizionale istanza di

approvazione della transazione giudiziaria secondo il procedimento semplificato di cui al capitolo XXXIX del codice di procedura civile della Repubblica di Lituania. L'istanza di approvazione della transazione è deposta presso il tribunale del distretto del luogo di residenza o della sede di una delle parti della controversia, a scelta delle parti stesse.

---

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ultimo aggiornamento: 13/06/2018

## Mediazione - Lussemburgo

### [Articolo 10 - Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità competenti](#)

Articolo 10 - Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità competenti

La domanda proposta ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2008/52/CE viene presentata presso il Presidente del *Tribunal d'arrondissement* (Tribunale circoscrizionale) nella circoscrizione in cui è domiciliata la persona contro la quale viene chiesta l'esecuzione dell'accordo di mediazione e, in mancanza di domicilio, nella circoscrizione in cui è residente. Nel caso in cui il soggetto in questione non abbia né domicilio né residenza a Lussemburgo, la domanda viene presentata dinanzi al presidente del *Tribunal d'arrondissement* del luogo in cui l'accordo di mediazione dev'essere eseguito.

Indirizzi:

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg

Cité judiciaire, L – 2080 Luxembourg

Tribunal d'arrondissement de Diekerich

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

---

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ultimo aggiornamento: 14/01/2019

## Mediazione - Ungheria

### Legislazione Nazionale

### [Articolo 10 - Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità competenti](#)

Articolo 10 - Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità competenti

Le parti possono rendere esecutivo il contenuto dell'accordo di mediazione. Possono richiedere al tribunale o a un pubblico notaio (közjegyző) di convalidare l'accordo tramite decreto o di inserirlo in un atto pubblico (közokirat) che può essere reso esecutivo successivamente.

---

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ultimo aggiornamento: 27/03/2017

## Mediazione - Malta

### Legislazione Nazionale

---

#### [Articolo 10 - Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità competenti](#)

##### Articolo 10 - Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità competenti

In base al capo 474 delle leggi di Malta, le parti (o una delle parti con il consenso esplicito dell'altra) possono chiedere che il contenuto di un accordo scritto che è il risultato della mediazione sia reso esecutivo in base alle disposizioni del Capo 12 delle leggi di Malta (il Codice dell'organizzazione e della procedura civile). Il contenuto di tale accordo è esecutivo a meno che il relativo contenuto sia contrario al diritto nazionale. Il contenuto dell'accordo può essere dichiarato esecutivo da un giudice o altra autorità competente con sentenza o con un'ordinanza o con un atto autentico ai sensi della legge dello Stato membro, nel caso in cui sia inoltrata la relativa istanza. Per la competenza dei vari organi giurisdizionali, cfr. Capo 12 delle leggi di Malta. L'autorità competente è la seguente: *Ċentru ta' Medjazzjoni għal Malta*, Palazzo Laparelli, South Street, Valletta, VLT1100, Malta.

---

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ultimo aggiornamento: 14/07/2016

## Mediazione - Paesi Bassi

#### [Articolo 10 - Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità competenti](#)

##### Articolo 10 - Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità competenti

Sono competenti a ricevere le richieste conformemente all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, gli organi giurisdizionali o le altre autorità competenti seguenti:

##### **I Organi giurisdizionali**

- Rechtbank Amsterdam
- Gerechtshof Amsterdam
- Rechtbank Den Haag
- Gerechtshof Den Haag
- Rechtbank Gelderland
- Rechtbank Limburg
- Rechtbank Midden-Nederland
- Rechtbank Noord-Nederland
- Rechtbank Oost-Brabant
- Rechtbank Overijssel
- Rechtbank Rotterdam



- Rechtbank Zeeland-West-Brabant
- Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
- Gerechtshof 's-Hertogenbosch

Un accordo di mediazione può, su richiesta delle parti che lo hanno concluso, essere consegnato in un atto notarile, che lo rende esecutivo nei Paesi Bassi ai sensi dell'articolo 430, comma 1 CPC.

Il seguente link rinvia agli indirizzi di tutti gli studi notarili dei Paesi Bassi: [Trovare un notaio](#)

---

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.


Ultimo aggiornamento: 06/07/2016

## Mediazione - Austria

### [Articolo 10 - Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità competenti](#)

Articolo 10 - Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità competenti

Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva n. 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale si comunica quanto segue.

Affinché un accordo scritto derivante da un procedimento di mediazione diventi esecutivo, le parti del procedimento di mediazione compaiono dinanzi a un notaio  **Notar** alla cui presenza le parti possono concludere direttamente l'accordo o trasformare l'accordo scritto esistente in un atto autentico domandando al notaio di formalizzarlo in forma solenne, ai sensi dell'articolo 54 del codice deontologico notarile (*Notariatsordnung*). Le parti possono anche concludere una transazione dinanzi ai tribunali distrettuali (**Bezirksgericht**) relativamente al contenuto di un accordo scritto ottenuto nell'ambito di un procedimento di mediazione in materia civile.

---

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ultimo aggiornamento: 12/01/2018

## Mediazione - Polonia

### [Articolo 10 - Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità competenti](#)

Articolo 10 - Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità competenti

Conformemente all'articolo 183<sup>13</sup> del codice di procedura civile, le autorità competenti cui far pervenire la richiesta di esecuzione di un accordo scritto risultante da una mediazione sono:

- in caso di mediazione su richiesta di un giudice, la giurisdizione competente;
- in caso di mediazione extragiudiziale, la giurisdizione che sarebbe stata competente nell'ambito della competenza generale o esclusiva, secondo quanto stabilito dagli articoli 28-30 e 38-42 del codice di procedura civile. È la giurisdizione del luogo di domicilio o della sede del debitore o del luogo in cui è ubicato l'immobile. Nelle relazioni tra genitori e figli è la giurisdizione del luogo di domicilio del creditore.

---

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state

ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ultimo aggiornamento: 13/06/2019

## Mediazione - Portogallo

### Legislazione Nazionale

---

#### [Articolo 10 - Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità competenti](#)

Articolo 10 - Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità competenti

Il tribunale competente ai sensi dell'articolo 6, terzo comma, della direttiva sulla mediazione è il **tribunale competente nella materia in esame (*ratione materiae*)**, ai sensi dell'articolo 14, secondo comma, della legge n. 29/2013, la quale stabilisce i principi generali applicabili alla mediazione eseguita in Portogallo, nonché la normativa sulla mediazione civile e commerciale dei mediatori e della mediazione pubblica.

Gli articoli 64 e 65 del codice di procedura civile stabiliscono la competenza *ratione materiae* prevedendo, rispettivamente, che le cause assegnate a un altro organo giurisdizionale rilevino la competenza dei tribunali summenzionati e che le leggi sull'organizzazione giudiziaria stabiliscano quali sono le cause che, *ratione materiae*, rientrano nella competenza degli organi giurisdizionali e delle sezioni che hanno al riguardo una competenza specifica.

Le leggi sull'organizzazione giudiziaria sono le seguenti: Legge del 26 agosto, n. 62/2013, rettificata con la dichiarazione di rettifica n. 42/2013, del 24 ottobre, modificata con legge n. 40-A/2016 del 22 dicembre e il decreto legge del 27 marzo n. 49/2014 modificato con decreto legge n. 86/2016 del 27 dicembre.

---

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ultimo aggiornamento: 29/12/2017

## Mediazione - Romania

#### [Articolo 10 - Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità competenti](#)

Articolo 10 - Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità competenti

Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3 della direttiva, gli organi giurisdizionali e le autorità competenti che sono, conformemente ai paragrafi 1 e 2, destinatari delle richieste, sono:

- i tribunali distrettuali (*judecătorie*);
  - i tribunali;
  - la Corte d'appello;
  - l'Alta Corte di cassazione e giustizia.
- 

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ultimo aggiornamento: 28/10/2015

## Mediazione - Slovenia

## [Articolo 10 - Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità competenti](#)

### Articolo 10 - Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità competenti

Ai sensi del secondo comma dell'articolo 14 della legge sulla mediazione in materia civile e commerciale ("Zakon o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah"), GU della Repubblica di Slovenia n. 56/2008 del 6.6.2008, le parti possono concordare che l'accordo volto a comporre una controversia consista in un atto notarile immediatamente esecutivo, una transazione dinanzi a un giudice o una decisione arbitrale basata su una transazione.

#### **1. Elaborazione di un atto notarile immediatamente esecutivo:**

La redazione di un atto notarile immediatamente esecutivo viene effettuata dai notai (articolo 2 e articolo 3 della legge relativa ai notai ("Zakon o notariatu"), GU della Repubblica di Slovenia n. 2/2007 – 3° versione ufficiale consolidata, con successive modifiche nelle GU della Repubblica di Slovenia n. 33/2007 e n. 45/2008).

Informazioni aggiornate in merito ai notai sono disponibili presso il Consiglio del notariato sloveno ("Notarska zbornica Slovenije").

---

**La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.**

Ultimo aggiornamento: 30/01/2017

## **Mediazione - Slovacchia**

## [Articolo 10 - Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità competenti](#)

### Articolo 10 - Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità competenti

Le autorità competenti a ricevere le domande di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2 della direttiva sono le seguenti, come stabilito all'articolo 68 bis della legge n. 97/1963 sul diritto internazionale privato e sulle norme di procedura, come modificato, fatte salve le condizioni previste nella legge:

- a) la Corte regionale di Bratislava nel caso di controversie matrimoniali;
- b) il tribunale distrettuale competente per il luogo di residenza del figlio minore o che rientra nell'ambito del tribunale distrettuale competente sull'attuale luogo di residenza del figlio minore. Nel caso in cui non esista tale organo giurisdizionale l'autorità competente in materia di affidamento o per i contatti è il tribunale distrettuale "Bratislava I",
- c) l'organo giurisdizionale competente a disporre l'esecuzione di una decisione o a emettere l'autorizzazione a procedere all'esecuzione nel caso in cui non sia possibile stabilire l'organo giurisdizionale ai sensi della lettera b). Nel caso di decisioni che non richiedono il procedimento di esecuzione l'autorità competente è il tribunale generale competente rispetto alla persona contro la quale la decisione va omologata; nel caso in cui tale organo giurisdizionale non esista, l'autorità competente è il tribunale distrettuale di Trnava.

---

**La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.**

Ultimo aggiornamento: 08/11/2018

## **Mediazione - Finlandia**

## [Articolo 10 - Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità competenti](#)

## Articolo 10 - Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità competenti

### Foro competente

Un accordo che rientra in questa sezione può essere reso esecutivo presso il tribunale circoscrizionale competente nel luogo in cui una delle parti dell'accordo è domiciliata o risiede su base permanente. Se nessuna delle parti è domiciliata o risiede su base permanente in Finlandia, è competente il tribunale circoscrizionale di Helsinki. Potete trovare informazioni sui tribunali circoscrizionali competenti in formato elettronico nel sito <http://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/en/index/yhteystiedot.html>, gestito dal ministero della Giustizia.

---

**La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.**

Ultimo aggiornamento: 20/07/2018

### Mediazione - Svezia

#### [Articolo 10 - Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità competenti](#)

#### Articolo 10 - Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità competenti

Autorità competenti ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3: i tribunali circoscrizionali (tingsrätterna). La decisione in merito al tribunale circoscrizionale competente dipende dal luogo in cui viene concluso l'accordo di mediazione. Se non vi sono tribunali competenti in base a tale norma, per esempio quando l'accordo viene concluso al di fuori della Svezia, è competente il tribunale circoscrizionale di Värmland. Occorre presentare domanda di dichiarazione di esecutività al tribunale circoscrizionale competente nel luogo in cui una delle parti risiede abitualmente.

Se nessuna delle parti risiede abitualmente in Svezia, è competente il tribunale circoscrizionale di Värmland.

#### **Värmlands tingsrätt**

Indirizzo postale: Box 188 SE-651 05 Karlstad

Tel: + 46 (0)54 14 84 00

Fax: + 46 (0)54 18 47 35

Email: [varmlands.tingsratt@dom.se](mailto:varmlands.tingsratt@dom.se)

---

**La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.**

Ultimo aggiornamento: 29/10/2015

### Mediazione - Inghilterra e Galles

#### [Articolo 10 - Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità competenti](#)

#### Articolo 10 - Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità competenti

Qualora desideriate rendere esecutivo in Inghilterra e nel Galles il contenuto di un accordo di mediazione transfrontaliera dell'UE che non è stato dichiarato esecutivo in precedenza in un altro Stato membro, dovete presentare domanda in conformità delle procedure previste:

- se **siete** coinvolti in un procedimento pendente dinanzi a un tribunale in Inghilterra e Galles che riguarda la questione oggetto di mediazione, dovete presentare domanda a tale tribunale;

• se **non** siete coinvolti in un procedimento pendente dinanzi a un tribunale in Inghilterra e Galles e si tratta di una mediazione in **materia civile e commerciale (escluse le questioni di diritto di famiglia)**, dovete presentare domanda per rendere esecutivo il contenuto dell'accordo di mediazione alla *High Court* o a un qualsiasi altro organo giurisdizionale sotto elencato, competente in materia "civile", che sarebbe risultato competente qualora fosse stato avviato un procedimento (invece della mediazione). Per esempio, potete presentare domanda presso il tribunale locale del luogo di residenza di una o più parti o, in caso di mediazione in materia fondiaria, presso il tribunale circoscrizionale del luogo in cui si trova il terreno;

• se **non** siete coinvolti in un procedimento pendente dinanzi a un tribunale in Inghilterra e Galles e la mediazione riguarda una **questione di diritto di famiglia**, dovete presentare domanda al tribunale competente in materia di "diritto di famiglia" che sarebbe risultato competente qualora fosse stato avviato un procedimento (invece della mediazione). Poiché la questione della competenza del tribunale nelle cause di diritto di famiglia è strettamente connessa alle controversie/al contenuto dell'accordo, le parti interessate devono proporre le loro istanze al tribunale del luogo di residenza di una o più parti. In alternativa, per definire l'organo giurisdizionale competente le parti interessate possono avvalersi della consulenza legale di un avvocato specializzato in diritto di famiglia in Inghilterra e nel Galles.

Qualora desideriate rendere esecutivo in Inghilterra e nel Galles il contenuto di un accordo di mediazione transfrontaliera dell'UE che è stato dichiarato esecutivo in precedenza in un altro Stato membro dell'UE, dovete presentare domanda in conformità delle procedure previste:

• in materia civile e commerciale (non di diritto di famiglia), nel regolamento (CE) n. 215/2012 del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale; la domanda deve essere presentata solo alla *High Court of Justice*;

• in materia diritto di famiglia:

i. nel succitato regolamento (CE) n. 1215/2012 del Consiglio, del 12 dicembre 2012; e/o

ii. nel regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale.

Per un elenco aggiornato degli organi giurisdizionali competenti consultare il seguente indirizzo : [Court and Tribunal Finder](#)

---

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ultimo aggiornamento: 12/04/2016

## Mediazione - Irlanda del Nord

### [Articolo 10 - Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità competenti](#)

#### Articolo 10 - Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità competenti

Qualora desideriate rendere esecutivo il contenuto di un accordo di mediazione in Irlanda del Nord, dovete presentare domanda in conformità delle procedure descritte:

- se non avete ancora avviato un procedimento davanti a un giudice, dovete presentare domanda per rendere esecutivo l'accordo di mediazione alla *High Court* o a un qualsiasi altro organo giurisdizionale elencato (cfr. il link più avanti);
- tuttavia, se è già in corso un procedimento presso un organo giurisdizionale in Irlanda del Nord, dovete presentare istanza per rendere esecutivo l'accordo di mediazione all'autorità giudiziaria presso cui la causa è pendente.

Per un elenco degli organi giurisdizionali consultare il seguente indirizzo [Courts and Tribunals service](#)

---

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state

ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ultimo aggiornamento: 25/02/2019

## Mediazione - Scozia

### [Articolo 10 - Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità competenti](#)

#### Articolo 10 - Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità competenti

La legge sulla mediazione transfrontaliera (Scozia) del 2011 recepisce la direttiva 2008/52/CE relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale. Tale direttiva permette che gli accordi sulla mediazione siano eseguibili negli Stati membri. La legge scozzese si applica a controversie transfrontaliere (vale a dire alle controversie in cui almeno una parte di una controversia è domiciliata o residente abitualmente in uno Stato membro diverso da quello di un'altra parte) relativamente a determinati settori del diritto civile e commerciale.

Se intendete eseguire il contenuto di un accordo di mediazione in Scozia potete dare corso a uno dei seguenti procedimenti:

- potete ricorrere alla *Court of Session* o alla *Sheriff Court* per chiedere al relativo organo giurisdizionale di intervenire con la sua autorità rispetto all'accordo di mediazione. Questo modificherà l'accordo in un provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria;
- in alternativa possono essere registrati accordi scritti autocertificati per renderli esecutivi nei *Books of Council and Session* o negli *Sheriff Court Books*. Per registrare l'accordo nel *Books of Council and Session* occorre presentare istanza al *Keeper of the Registers of Scotland*. Le informazioni sui *Books of Council and Session* sono disponibili [qui](#). Quando un accordo viene registrato per l'esecuzione il documento è autenticato.

Gli accordi che sono stati omologati dall'organo giurisdizionale o registrati in uno dei modi suddetti possono essere eseguiti in altri Stati membri.

---

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ultimo aggiornamento: 02/09/2019

## Mediazione - Gibilterra

### [Articolo 10 - Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità competenti](#)

#### Articolo 10 - Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità competenti

Le richieste di esecutività del contenuto di un accordo di mediazione devono essere presentate alla Cancelleria della Corte Suprema presso:

Supreme Court of Gibraltar  
277 Main Street  
Gibraltar  
Telefono: + 350 2007 8808  
Fax: + 350 2007 7118

---

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ultimo aggiornamento: 20/03/2017